

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 41/A/2025

nel giudizio di appello principale in materia pensionistica iscritto al n. 6995/P del registro di segreteria, promosso ad istanza del Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo Farina e Enrico Pistone Nascone, i quali ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc comunicano i seguenti indirizzi di p.e.c.: nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it;

v.farinavvpa@pec.it

contro

-*omissis*, nata a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* via *omissis* n. *omissis*;

- *omissis*, nato a *omissis* l'*omissis*, domiciliato in *omissis* (*omissis*), via *omissis* n. *omissis*;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Viviana Randazzo (pec vivianarandazzo@legalmail.it)

e nei confronti

dell'Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 267/2024 del 16/07/2024, depositata il 17/07/2024 e pubblicata il 22/07/2024.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza dell'8 maggio 2025, per il Fondo Pensioni, l'avv. Enrico Nascone Pistone, e per gli appellati l'avvocato Viviana Randazzo.

Premesso in

FATTO

I. La sig.ra *omissis* e il sig. *omissis* hanno adito questa Corte per vedere accertato il proprio diritto alla rideterminazione del contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 della l.r. n.41/1985 e dell'art. 9 della l.r. n.73/1979, anziché con i criteri previsti dal comma 5 quater dell'art. 2 del d. lgs. n. 184/97

illegittimamente utilizzati dall'Amministrazione con i decreti nn. 4998 e 4999 del 10.11.2023.

Per l'effetto, chiedevano la condanna delle amministrazioni resistenti alla modifica dei suddetti decreti, con rideterminazione del contributo di riscatto secondo l'anzidetta normativa regionale più favorevole e con condanna alla restituzione di eventuali maggiori somme nel frattempo indebitamente versate, oltre interessi legali.

A tal fine esponevano:

a) che da funzionari direttivi dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, assoggettati al "contratto cd. 2", hanno infruttuosamente presentato il 03.03.2006 (quanto alla *omissis*) ed il 16.05.2022 (quanto al *omissis*) istanza di riscatto degli anni del corso di laurea, in atti del giudizio;

b) che le istanze de quibus sono state "ripresentate" tramite all'avv. Stefano Polizzotto, il quale ha sollecitato, per conto dei propri assistiti, riscontro all'istanza di riscatto con applicazione dei criteri vigenti al 2022, significando contestualmente il diritto degli odierni ricorrenti "al riscatto ai fini della quiescenza degli anni accademici indicati in ciascuna richiesta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d. lgs. n°184/1997 e dell'art. 77 della l. r. n°41/1985 che individua il metodo di calcolo del contributo di riscatto";

c) che, perdurando il silenzio delle amministrazioni convenute, essi hanno adito il TAR, a seguito della cui declinatoria di

giurisdizione il Fondo Pensioni ha avviato procedura di calcolo dell'onere di riscatto;

d) che, in data 28.06.2023, il Fondo Pensioni ha infatti inviato la nota prot. 20123 al Servizio competente, alla signora *omissis* e al signor *omissis*, chiedendo la documentazione necessaria per effettuare il calcolo dell'onere: documentazione trasmessa tempestivamente sia dai ricorrenti sia dall'Assessorato Funzione Pubblica (indice foliario ricorrenti primo grado, doc. 9);

e) che, in data 07.07.2023, il Fondo Pensioni ha inviato:

- alla *omissis*, il provvedimento prot. 22249 con il quale è stato comunicato che l'onere di riscatto agevolato è pari a € 16.080,57, senza alcuna specificazione né indicazione in merito al metodo di calcolo (indice foliario ricorrenti primo grado, doc. 10), ma meramente allegandovi la dichiarazione di accettazione, da trasmettersi entro 90 giorni, pena l'archiviazione della pratica per tacita rinuncia all'esercizio dell'istanza di riscatto. La signora *omissis* accettava, compilando e firmando il modulo allegato per evitare la vanificazione di tutta l'attività compiuta sino a quel momento;

- al signor *omissis*, veniva recapitato analogo provvedimento prot. 22257, con il quale è stato comunicato che l'onere di riscatto agevolato è pari a € 26.800,95, senza alcuna specificazione, né indicazione in merito al metodo di calcolo (indice foliario ricorrenti primo grado, doc. 11). Anche in questo

caso, il *omissis* ha accettato per evitare l'archiviazione dell'istanza;

f) che, in data 29.11.2023, sono stati notificati ai ricorrenti i provvedimenti impugnati ed oggi contestati: trattasi di atti secondo cui il "contributo di riscatto è stato determinato in base agli elementi valutati alla data di presentazione dell'istanza e ai criteri fissati dal comma 5 quater dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184…";

g) che i provvedimenti da ultimo citati recherebbero sia errori di calcolo nella quantificazione dell'onere dovuto - stante la ritenuta violazione della normativa correttamente applicabile alla fattispecie qui controversa - sia l'erronea affermazione resa con riferimento alla posizione del *omissis*, per cui questi avrebbe dichiarato "di volere esercitare l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del contributivo e che l'opzione al sistema contributivo sarà irrevocabile";

In punto di diritto, i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 10 della l. r. Sicilia n. 21/86, che distingue fra dipendenti assoggettati al cd. contratto 1 ed al cd. contratto 2 esclusivamente "per il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali", sancendo l'equiparazione dei medesimi per ogni altro aspetto, riscatto della laurea incluso. Peraltro, con le leggi regionali nn. 21/2023 (art. 20) e 9/2015, ogni distinzione tra le "due classi" di personale sarebbe venuta

senz'altro meno (con eccezione del periodo di riferimento per l'applicazione del c.d. sistema retributivo), con decorrenza 01.01.2021 sì come confermato dalla nota prot. n. 28540 del 22.09.2022 (indice foliario ricorrenti, all. 14).

In base a tale opzione ricostruttiva, dunque, "a tutti i dipendenti regionali devono essere applicate le medesime regole per stabilire quale sia l'importo dell'onere di riscatto della laurea ai fini pensionistici" e tali regole sono rappresentate, partitamente, dal combinato disposto degli artt. 77 della l.r. n. 41/1985 e 9 l.r. n. 73/1979.

Con un secondo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 14, lettera q), dello Statuto regionale che, nel riservare alla competenza legislativa regionale lo stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, estende la competenza legislativa regionale anche alla materia dei riscatti, circostanza che, per i dipendenti regionali del contratto 1 come del contratto 2, renderebbe applicabile la l.r. Sicilia n. 77/85. Fra i casi innominati di "riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione" – proseguono i ricorrenti – figura anche quello previsto dall'art. 2 del d.lgs. 184/1997, stante il generale rinvio contenuto nell'art. 36 della l.r. n. 2/62.

Sulla base di queste premesse, essi avrebbero diritto al calcolo secondo i criteri dettati dall'art. 9 comma 1 della l. r. n°73/1979, per il quale "il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della

retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili."

Viceversa, ai convenuti, ciascuno per quanto di ragione, sarebbe stata applicata la meno favorevole norma statale di cui all'art. 2, comma 5 quater, del d. lgs. n. 184/1997, alla cui stregua "l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda": aliquota che, oggi, è pari al 33%.

II. Si costituiva il Fondo pensioni Sicilia, che eccepiva, in primo luogo, l'improponibilità del ricorso per accettazione espressa dei provvedimenti; in ogni caso deduceva l'infondatezza nel merito della pretesa delle controparti, richiamando il conforme precedente costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 71/A/2018.

Nel merito, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, vinte le spese, evidenziando, in punto di fatto, che i ricorrenti hanno partecipato attivamente all'istruttoria del procedimento amministrativo, accettando di riscattare i periodi studi ai sensi delle statuizioni previste dall'art. 2, comma 5 quater, del d.lgs. n. 184/97.

III. Con la sentenza n. 267/2024 qui gravata, il GM accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.

Premessa la tempestività del ricorso, il Giudice di prime cure riteneva escluso che i ricorrenti avessero prestato espressa o tacita acquiescenza all'operato del Fondo e, certamente, in termini tali da precluderne l'utile esercizio dell'azione giurisdizionale avverso i decreti.

Nel merito, riteneva fondato il diritto dei ricorrenti, dipendenti regionali appartenenti al contratto cd. "2", a vedersi computato l'onere di riscatto secondo le norme più favorevoli dell'art. 77 della legge regionale n. 41/1985 e dell'art. 9 della legge regionale n. 73 del 1979, in quanto la locuzione "trattamento di quiescenza", specificamente utilizzata dall'art. 10, comma 1, della l.r. n. 21/86, non si presterebbe a ricomprendere anche la disciplina giuridica del riscatto della laurea, che non costituisce certamente "prestazione previdenziale", né si identifica con il trattamento di quiescenza.

IV. Avverso tale sentenza insorge il Fondo pensioni Sicilia, il quale rassegna i seguenti profili di censura:

1. ***Erroneità della sentenza - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 c.7 L. n. 46/68. Mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure.***

L'appellante ripropone l'eccezione d'inammissibilità infruttuosamente sollevata in primo grado, ritenendo gli odierni appellati decaduti dalla impugnativa proposta, avendo gli stessi,

liberamente e consapevolmente, dichiarato di accettare l'onere contributivo calcolato con il metodo agevolato nella misura di € 26.800,95 (*omissis*) e € 16.243,00 (*omissis*) anziché la modalità ordinaria quest'ultima calcolata nella misura di € 86.482,14 (*omissis*) e € 24.496,93 (*omissis*) dopo che, il Fondo Pensioni, aveva inviato a ciascun ricorrente due lettere di notifica dell'onere di riscatto, uno calcolato con metodo ordinario, (prot. n. 22243 *omissis* e prot. n. 22259 *omissis*) e l'altro con metodo agevolato (n. 22249 *omissis*; n. 22257 *omissis*), in calce alle quali allegava relative dichiarazioni di accettazione (cfr. la documentazione agli atti del fascicolo di prime cure).

I sig.ri *omissis* e *omissis*, assistiti da esperti legali, avevano dimostrato di avere piena contezza del quadro giuridico di riferimento e dunque potevano ben intendere l'effettivo contenuto e portata delle note del luglio 2023.

La stessa circostanza che fosse stata consentita l'opportunità di accedere al riscatto agevolato, previsto solo dalla disciplina statale, era una più che evidente conferma che il Fondo non aveva applicato il regime preteso dai due dipendenti.

2. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L.R. n. 21/1986, nonché dell'art. 2 c. 5 quater D.lgs. n.184/97, introdotto con D.L. n. 4/2019.

Gli odierni appellati ambiscono alla determinazione del calcolo

dell'onere di riscatto secondo le norme regionali più favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 della l.r. n. 41/1985 e dell'art. 9 della l.r. n. 73/1979, disciplina prevista per i dipendenti del c.d. "contratto 1", nonostante gli stessi rientrino pacificamente nel novero dei dipendenti regionali del c.d. "contratto 2", ai quali tale disciplina di favore è inibita dopo l'entrata in vigore della l.r. 21/2003 e, da ultimo, della l.r. n. 9/15, alla cui stregua sono stati regolarmente adottati i decreti. Il Giudice di prime cure, discostandosi dalla giurisprudenza consolidata (cfr. sentenza n. 42/A/2019; sentenza n. 332/2018; e n. 1389/2014), ha ritenuto che la l.r. 21/86 non avrebbe inciso sulle norme regionali in tema di riscatto, la cui disciplina continuerebbe ad applicarsi indistintamente a tutti i dipendenti regionali.

Dovrebbe escludersi il dubbio esegetico evocato dal primo decidente sull'interpretazione dell'art. 10 della l.r. n. 21/86, la cui finalità è di ridurre la spesa previdenziale per renderla sostenibile, armonizzando la disciplina regionale con quella statale.

V. In data 24/04/2025 si sono costituiti in giudizio gli appellati *omissis* e *omissis* con il patrocinio dell'avv. Viviana Randazzo, che ha messo in evidenza come il giudice di prime cure abbia escluso l'acquiescenza espressa o tacita all'operato del Fondo da parte dei ricorrenti, i quali solo con i gravati decreti hanno acquisito contezza dei referenti

normativi e dei criteri di computo dell'onere di riscatto.

Parimenti immune da censure si presenta il richiamo all'art. 10 comma 1 della l. r. 21/1986 ("Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato…"), nonché l'affermazione secondo cui il riscatto del corso di laurea non fa parte del trattamento di quiescenza, né è una prestazione previdenziale.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Fondo Pensioni Sicilia e, in subordine, l'annullamento dei decreti n°4998 e 4999 dell'11.10.2023, in quanto erronei, falsi e fuorvianti. Con vittoria di spese di giudizio.

VI. L'Assessorato autonomie locali e Funzione pubblica, intimato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito neanche nel presente grado.

VII. All'odierna dell'8 maggio 2025, sono presenti l'avv. Enrico Nascone Pistone, e per gli appellati l'avvocato Viviana Randazzo. Nessuno comparso né presente per l'Assessorato regionale Autonomie locali e Funzione pubblica.

L'avvocato Nascone Pistone, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità della domanda, formulata da controparte nella memoria di costituzione, di declaratoria di nullità dei decreti relativi alla determinazione dell'onere del riscatto, in quanto inedita. Nel merito, ha rinviato alle conclusioni rassegnate in

atti.

Successivamente, ha preso la parola l'avv. Randazzo, la quale, preliminarmente, ha chiesto un rinvio dell'udienza in attesa dell'approvazione del disegno di legge regionale n. 738/2015, in atti del giudizio, in tema di equiparazione degli oneri di riscatto per tutti i dipendenti regionali, attualmente in Commissione Bilancio per la copertura finanziaria.

Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello in ragione dell'illegittimità dei decreti impugnati in primo grado.

Terminata la discussione, il Presidente ha posto il giudizio in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, ai sensi degli artt. 191 e 93 cgc, dichiara la contumacia dell'Assessorato regionale Autonomie locali e Funzione pubblica, non costituito in giudizio benché ritualmente intimato.

2. Sempre preliminarmente, il Collegio disattende la richiesta di rinvio dell'udienza, formulata da parte appellata, non sussistendo né impedimenti organizzativi (art. 92 cgc), né valide ragioni ritenute preminenti rispetto ai principi di celerità e ragionevole durata (art. 111, comma 1, Cost.) cui si conforma anche il processo contabile (art. 4, comma 2, cgc).

In questa prospettiva, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio dell'udienza in attesa della definizione dell'iter

di approvazione di un disegno di legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana, in quanto comunque *ratione temporis* ininfluente ai fini del decidere (l'art. 2 del d.d.l. prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano a tutte le istanze per le quali non sia intervenuto il decreto di concessione del riscatto).

3. L'appello in esame riguarda l'accertamento del diritto della d.ssa *omissis* e dell'arch. *omissis*, dipendenti regionali appartenenti al contratto 2 ed odierni appellati, a vedersi computare il contributo di riscatto degli studi universitari secondo la disciplina più favorevole prevista dal combinato disposto dell'art. 77 della l.r. n.41/1985 e dell'art. 9 della l.r. n.73/1979, anziché secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 5 quater, del d. lgs 184/97, adottati dall'Amministrazione regionale con i decreti nn. 4998 e 4999 del 10.11.2023, qui opposti.

3. Seguendo l'ordine logico giuridico imposto dall'art. 101, comma 2, cgc, il Collegio, preliminarmente, respinge l'eccezione, sollevata in udienza dal Fondo pensioni Sicilia, di inammissibilità della domanda, formulata dagli appellati in memoria di costituzione, di annullamento dei suddetti decreti, in quanto logicamente inclusa nella più ampia domanda, formulata in primo grado, di condanna delle "*amministrazioni resistenti alla modifica dei decreti nn. 4998 e 4999 del 10.11.2023, con onere di rideterminare il contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del*

combinato disposto dell'art. 77 della L.R. n.41/1985 e dell'art. 9 della L.R. n.73/1979".

In ragione del rapporto di continenza logica tra la domanda di primo grado e quella di appello (la modifica dei decreti ne implica un annullamento e una riformulazione), non vi sono profili inediti suscettibili di ledere i principi del contraddittorio e del doppio grado di giudizio, e dunque non sussiste una domanda "nuova", inammissibile ex art. 193 cgc.

4. Venendo al merito, l'appello è fondato per i motivi che seguono.

4.1 Fuori bersaglio risulta il primo motivo di appello, con il quale si reitera l'eccezione, infruttuosamente esperita in primo grado, di inammissibilità del ricorso per tardività, sul presupposto che gli odierni appellati avrebbero interposto impugnativa oltre il termine decadenziale di 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto di riscatto previsto dall'art. 6, comma 7, della l. n. 46/68, "*…tenuto conto che gli stessi, liberamente e consapevolmente, avevano dichiarato di accettare l'onere contributivo calcolato con il metodo agevolato (…)*".

A questo riguardo, immune da censure risulta la valutazione di tempestività del ricorso effettuata dal Giudice di prime cure, il quale ha correttamente escluso che i ricorrenti avessero prestato in qualche modo acquiescenza alla metodologia di calcolo del riscatto adottata dall'amministrazione regionale, di cui non erano stati mai edotti in sede endoprocedimentale,

anche solo in relazione alla normativa di riferimento.

Il GM ha fatto buon governo dei principi affermati dal citato art. 6, comma 7, avendo gli odierni appellati, per la prima volta, acquisito contezza effettiva della normativa e dei criteri di computo adottati solo con i decreti qui opposti.

È ampiamente documentato in atti del giudizio di primo grado che i signori *omissis* e *omissis*, pur avendo espressamente richiesto di accedere al riscatto ai fini della quiescenza degli anni accademici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 d. lgs. n°184/1997 e dell'art. 77 della l. r. n°41/1985, in data del 07.07.2023, hanno ricevuto le note prot. 22249 (*omissis*) e 22257 (*omissis*) con le quali si comunicava loro l'importo dell'onere di riscatto cd. "agevolato", senza alcuna specificazione né indicazione sul metodo di calcolo utilizzato, note che hanno dovuto accettare, compilando e firmando il modulo ivi allegato, per evitare la vanificazione di tutta l'attività sino a quel momento compiuta.

È da escludere, pertanto, sulla base delle evidenze documentali in atti, che i signori *omissis* e *omissis* avessero partecipato attivamente al procedimento amministrativo, nonché scelto consapevolmente tra il metodo "ordinario" e quello "agevolato", siccome anche assistiti da esperti legali che avrebbero dovuto capire che la locuzione "riscatto agevolato" riguardava la disciplina statale e non quella regionale.

Correttamente il Giudice monocratico ha rilevato l'incongruenza

di tale tesi, evidenziando che: <<*la locuzione "riscatto agevolato" utilizzata dal Fondo nelle sue note n. 22249 (omissis) e 22257 (omissis) del 07.07.2023 (le uniche che il ricorso riferisce siano state accettate dagli interessati) - non rinviene cittadinanza nell' art. 2 co. 5 quater del D.lgs. n. 184/97, introdotto dall'art. 6 comma 20 del D.lgs. n. 4/2019. Di talché, difettando nelle note in questione e nella modulistica che vi si accompagna (cfr. all. 10 e 11 al ricorso, nonché la speculare produzione documentale del Fondo), alcun richiamo normativo alla disposizione testé evocata, non si comprende quali fossero gli elementi sulla base dei quali i ricorrenti abbiano potuto accettare il "riscatto agevolato" per come inteso, però dal solo Fondo convenuto*>>.

In secondo luogo, ha osservato il Giudice che le note prot. n. 22249 (*omissis*) e 22257 (*omissis*) si riferiscono entrambe alle istanze degli interessati, datate 16.05.2022 e pertanto si collocano nel quadro del procedimento di riscatto avviato a domanda degli interessati, per il cui effettivo svolgimento istruttorio, in sede amministrativa, l'Avv. Polizzotto propose istanza/diffida il 21.11.2022.

Pertanto, bastava la disamina di tale diffida per avvertirsi di come fosse senz'altro estraneo alle intenzioni dei ricorrenti vedersi definito quello che il Fondo convenuto qualifica come "riscatto agevolato".

5. Coglie nel segno, invece, il secondo ordine di censure formulate dall'appellante, che, nel merito, contesta la falsa

applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art. 10 della l.r. n. 21/1986, nonché dell'art. 2, comma 5 quater, del d.lgs. n.184/97.

Il GM, discostandosi dalla giurisprudenza anche di questa Sezione, nell'interpretare il citato art. 10 (a mente del quale "Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato,[…]"), ha ritenuto che "*l'istituto del riscatto della laurea, per un verso, non costituisce certamente prestazione previdenziale e che esso non si identifica, puntualmente, con il trattamento di quiescenza e la sua disciplina(…)*".

Alla stregua di queste premesse, ha ritenuto che la normativa regionale sul riscatto, introdotta dall'art. 77 della l.r. n. 41/85 e dalla l.r. n.73/79, dovesse essere applicata anche ai dipendenti del contratto 2, pur dopo la riforma di settore introdotta dalla l.r. n. 21/86, la quale non avrebbe inciso sulle specifiche norme regionali previgenti in tema di riscatto, e che pertanto continuerebbe ad applicarsi a tutti i dipendenti regionali (tanto del contratto 1 quanto del contratto 2).

Ritiene, a riguardo, questa Sezione d'appello che l'assunto da cui muove il primo Giudice non sia condivisibile, non essendo revocabile in dubbio che l'istituto del riscatto della laurea, con il quale i lavoratori possono integrare la propria posizione

previdenziale per vantare una maggiore anzianità contributiva utile al diritto a pensione, ed eventualmente ad un assegno pensionistico più elevato, è funzionale a determinare l'anzianità contributiva, l'assegno pensionistico ed il TFS/TFR, e dunque rientra a pieno titolo nella materia del trattamento di quiescenza *"tout court".*

Tale basilare considerazione, che peraltro radica la giurisdizione contabile nelle controversie in tema di riscatto nelle pensioni pubbliche, ha trovato più volte l'autorevole avallo delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che con consolidato orientamento cui si intende in questa sede dare continuità, ha affermato che "*La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie* ***funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti***"; cfr., ex plurimis, Cass., SSUU civili, ord. 12 agosto 2021, n. 22745 e 09/06/2016, n. 11849).

Non sussistono, pertanto, motivi per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito con riguardo agli oneri di riscatto per il personale – quali gli odierni appellati - appartenente al contratto 2, ossia assunto nei ruoli della Regione dopo la data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 1986 (Sez. appello Sicilia, n. 71/A/2018): per tale personale, a differenza di quello inquadrato con il contratto 1,

non si applicano i criteri di cui al combinato disposto dell'art. 77 della l.r. n.41/1985 e dell'art. 9 della l.r. n.73/1979, bensì quelli previsti dal comma 5 quater dell'art. 2 del d. lgs. 184/97, in virtù del rinvio alla normativa statale effettuato dall'art.10 della l.r. n. 21/86, operante anche in materia di riscatto.

Come correttamente osservato dall'appellante, la finalità di tale percorso di armonizzazione della disciplina regionale con quella statale è quella di meritorio contenimento della spesa in un settore – quale quella pensionistica – particolarmente impattante sulla spesa pubblica aggregata, al fine di renderla finanziariamente sostenibile (artt. 81, 97, comma 1, e 119 Cost.).

A tal proposito, risulta anche non pertinente il riferimento, fatto dal primo Giudice ad un'ampia giurisprudenza (sentenze di questa Sezione n.166/2012, n.176/2014, n.20/2019, n.39/2019, n. 26/2021, n.166/2012), poi richiamata anche dagli appellati: quest'ultima, infatti, fa riferimento a situazioni di fatto e di diritto sostanzialmente differenti da quella all'odierno esame, essendo riferita a dipendenti regionali inquadrati nei rispettivi ruoli in data anteriore all'entrata in vigore della menzionata legge regionale n. 21 del 1986 (cd. "contratto 1").

Proprio in ragione del notevole incremento di esborso pensionistico che ne deriverebbe, la totale assimilazione della disciplina del riscatto per tutto il personale regionale

(appartenente sia al contratto 1 che al contratto 2) non può essere certamente introdotta mediante una mera circolare amministrativa (che, allo stato, si porrebbe *praeter legem*), ma richiede, eventualmente, un intervento legislativo ad hoc.

In questa prospettiva, proprio la presenza di un disegno di legge regionale in tal senso, versato in atti dagli appellati e attualmente al vaglio della Commissione bilancio (il cui art. 2, comma 1, aggiungerebbe un nuovo comma all'art. 10 della l.r. n. 21/86, per tutto il personale regionale), costituisce prova evidente che l'equiparazione dei trattamenti non è allo stato invocabile *de jure condito*, bensì solo *de jure condendo*.

Dall'infondatezza del diritto azionato in primo grado discende la reiezione anche della domanda subordinata, formulata dagli appellati, di annullamento dei decreti n°4998 e 4999 dell'11.10.2023 (peraltro già astrattamente non percorribile, essendo la giurisdizione pensionistica sul rapporto e non sull'atto; cfr., ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 32/2025).

6. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto dal Fondo pensioni Sicilia, la sentenza n. 267/2024 va riformata nella parte in cui afferma il diritto degli odierni appellati, appartenenti al contratto 2, a vedersi rideterminato il contributo di riscatto ai fini pensionistici del corso di studi universitari ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 della l.r. n.41/1985 e dell'art. 9 della l.r. n.73/1979 e non secondo i criteri previsti dal comma 5 quater dell'art. 2 del d. lgs. 184/97.

7. Tenuto conto dell'esiguità di precedenti nella giurisprudenza di appello, si ritiene di compensare le spese legali tra le parti costituite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell'Assessorato regionale Autonomie locali e Funzione pubblica, accoglie l'appello proposto dal Fondo pensioni Sicilia e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 267/2024, dichiara la non spettanza, in capo agli odierni appellati, del diritto ad avere calcolato il riscatto del loro corso di laurea secondo i parametri di cui all'art. 77 della l.r. n. 41/1985 e dell'art. 9 della l.r. n. 73/1979.

Compensa le spese legali tra le parti costituite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.

L'estensore **Il Presidente**

(dott. Francesco Albo) *(dott. Vincenzo Lo Presti)*

Firma digitale Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 22/05/2025

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale